

## **Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4318 del 20/02/2020 (Rv. 657195 - 01)**

Procedura di trasferimento e mobilità del personale docente - Ordinanza ministeriale adottata ex art. 462, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994 - Domanda di annullamento nella parte in cui non consente la valutazione del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In materia di procedura di trasferimento e mobilità del personale docente, la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 aprile 2016, n. 241, adottata ex art. 462, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui non consente la valutazione del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'ordinanza in questione, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alle procedure di mobilità - che non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra - come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il "petitum" sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4318 del 20/02/2020 (Rv. 657195 - 01)

### **GIURISDIZIONE CIVILE**

### **GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA**

### **IMPIEGO PUBBLICO**